

Le procedure di controllo sui segnali stradali



Testo del documento a cura di Fabio Dimita,
Direttore Amministrativo - Ministero dei Trasporti,
pubblicato da pagina 20 a pagina 25
de IL VIGILE URBANO 11/2006

L'obiettivo di conservare l'aspetto estetico dei centri urbani e lo scopo di assicurare il diritto del cittadino alla trasparenza hanno avuto soddisfazione con il varo del nuovo Codice della Strada, grazie al quale finalmente un legislatore ha prodotto un testo unico per la "costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare", emanando delle norme affinché:

- la segnaletica stradale non sia più installata casualmente e/o in vantaggio di alcuni, ma oggetto di uno specifico progetto ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento;
- si eviti l'anarchia dei segnali stradali e il conseguente tradimento delle aspettative dei cittadini, i quali, al contrario, attraverso il retro della segnaletica stradale, devono essere in grado di conoscere la fonte del provvedimento limitativo e la produzione normativa che disciplina il territorio ove circola;
- la segnaletica stradale si configuri come il vero cardine essenziale della mobilità, fonte di responsabilità per gli utenti e per l'Amministrazione, la quale ha obblighi ed oneri per la relativa apposizione e manutenzione.

L'articolo 77 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada è uno degli articoli dai quali traspaiono in maniera più diretta le suddette finalità perseguite dal legislatore.

Vediamo in che termini tecnici il legislatore ha inserito sul *Codice della Strada* le innovazioni "rivoluzionarie" di cui sopra.

20 STUDI E COMMENTI
IL VIGILE URBANO 11/2006

Le procedure di controllo sui segnali stradali

Fabio Dimita
Direttore amministrativo Ministero dei trasporti

L'obiettivo di conservare l'aspetto estetico dei centri urbani e lo scopo di assicurare il diritto del cittadino alla trasparenza hanno avuto soddisfazione con il varo del nuovo codice della strada.

Con il nuovo codice della strada finalmente un legislatore ha prodotto un testo unico per la "costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare", emanando delle norme affinché:

- la segnaletica stradale non sia più installata casualmente e/o in vantaggio di alcuni, ma oggetto di uno specifico progetto ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento;
- si eviti l'anarchia dei segnali stradali e il conseguente tradimento delle aspettative dei cittadini, i quali, al contrario, attraverso il retro della segnaletica stradale, devono essere in grado di conoscere la fonte del provvedimento limitativo e la produzione normativa che disciplina il territorio ove circola;
- la segnaletica stradale si configuri come il vero cardine essenziale della mobilità, fonte di responsabilità per gli utenti e per l'amministrazione, la quale ha obblighi ed oneri per la relativa apposizione e manutenzione.

L'articolo 77 Regolamento di attuazione del codice della strada è uno degli articoli dai quali traspaiono in maniera più diretta le suddette finalità perseguite dal legislatore.

Vediamo in che termini tecnici il legislatore ha inserito sul codice della strada le innovazioni "rivoluzionarie" di cui sopra.

Articolo 77 Regolamento di attuazione del codice della strada recita:

1. «I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o un'indicazione... conformi al presente regolamento».

2. «Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto» ... «ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare».

3. «Il progetto deve tener conto...».

5. «... è vietato l'uso di segnali diversi...».

7. «Il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco... chiaramente indicati... proprietario... marchio della ditta... anno di fabbricazione... numero autorizzazione... estremi ordinanza di apposizione...».

È detto articolo, in particolare, che ci dà l'"identikit" del segnale stradale conforme a legge, prevedendo che i segnali stradali verticali abbiano il retro "di colore neutro opaco" e su esso siano chiaramente indicati:

- l'ente proprietario della strada;
- il marchio della ditta che ha fornito o che ha fabbricato il segnale;
- l'anno di fabbricazione;
- il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale;
- gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

La correttezza della segnaletica stradale è altresì tutelata per la ditta costruttrice (comma 2 dell'art. 195 del Regolamento d'attuazione del codice della strada), pertanto ogni intervento sulla segnaletica deve essere attentamente studiato e sottoposto al vaglio della competente divisione del Dipartimento dei trasporti terrestri-Ministero dei trasporti.